



Banca del Piemonte

Foglio informativo

in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003
e alle successive Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2003

aggiornato al 18 luglio 2011

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: **Banca del Piemonte Spa con unico socio**

Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**

Tel. Call center: **800998050** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280

Indirizzo telematico: info@bancadelpiemonte.it / www.bancadelpiemonte.it

Codice ABI: **03048**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COSA SONO LE GARANZIE PERSONALI

Le garanzie personali sono rappresentate da tutti gli impegni assunti da persone fisiche o giuridiche nei confronti della banca per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte da un terzo soggetto, affidato dalla banca. Le garanzie personali più diffuse sono le fidejussioni, le lettere di patronage tipo A e tipo B ed il mandato di credito.

Con il rilascio della fidejussione il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito. Le obbligazioni derivano da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Con la garanzia il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI	
Commissioni per acquisizione (fidejussioni, lettere di patronage di tipo B, mandati, mandati di credito)	Euro 0,00
Spese invio comunicazioni: ▪ comunicazioni inviate tramite servizio postale	€ 1,10 per invio con recupero trimestrale

Le commissioni sopra indicate sono addebitate al cliente beneficiario della garanzia.

[Per tutte le altre condizioni/informazioni si rimanda ai Fogli Informativi specifici per servizio.](#)

RECESSO E RECLAMI

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata o presentata allo sportello. La dichiarazione di recesso si reputa efficace nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.



Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi e decorrono dal verificarsi delle condizioni necessarie per la chiusura del rapporto stesso (obbligazioni esistenti al momento della richiesta di estinzione, recesso della banca dai rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, cessazione della facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore, decorrenza del termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore e ancora in circolazione).

Procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere in relazione al presente prodotto e con riferimento all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Funzione di Revisione Interna che risponde entro 30 giorni.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore Bancario Finanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della banca oppure sul sito www.conciliatorebancario.it

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, telefono 02/724241; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, telefono 06/47921; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli, telefono 081/7975111.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Fideiussore/Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale (Garantito)	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

